



NEWS DAL MONDO SPORTIVO :: ULTIMA ORA



GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2015

CERTIFICAZIONE UNICA - NOVITA' DELL'ULTIMA ORA



Con un Comunicato Stampa del 12 febbraio, l'Agenzia delle Entrate sembra esentare dall'adempimento della Certificazione Unica i compensi sportivi inferiori a 7.500 euro



Giuliano SINIBALDI

COMMERCIALISTA IN PESARO

Condividi

Nella odierna Newsletter 3/2015 abbiamo dato conto delle novità relative alla Certificazione Unica 2015 (v. articolo di Marco D'Isanto, [Certificazione Unica: nuova "complicazione fiscale"](#)).

A numero già chiuso è uscito il Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate - il cui testo è in calce alla news - dove si legge che, per il primo anno di applicazione del nuovo adempimento, i **redditi esenti** (tra i quali i compensi entro i 7.500 €) possono **non essere indicati nella certificazione unica** da inviare telematicamente entro il 09/03 e che, se inviati in ritardo, non daranno luogo a sanzioni.

Questo significa che per gran parte delle a.s.d. l'adempimento dell'invio telematico potrebbe anche – limitatamente al corrente anno – essere omesso.

Le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo non occasionali (cioè ai redditi prodotti da Liberi Professionisti in possesso di P.IVA) potranno invece essere inviate anche successivamente alla data del 9 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni.

L'indicazione avviene attraverso un comunicato stampa, modalità ormai utilizzata sovente dall'Agenzia, dal valore giuridico certamente opinabile. Tuttavia, per il principio dell'affidamento del contribuente, non ci sono dubbi che trattasi di interpretazione autentica alla quale poter aderire senza timore.

ATTENZIONE:

- 1) Il comunicato parla di possibile esonero (a scelta del contribuente) dell'invio della certificazione unica in presenza **esclusivamente** di redditi esenti. Ciò significa, letteralmente, che, qualora, unitamente ai redditi esenti occorra certificare anche redditi "non esenti" (ad esempio, compensi sportivi di importo > 7.500 € e/o redditi assoggettati a ritenuta d'acconto, quali compensi professionali a commercialisti, avvocati, medici ecc.) l'adempimento dell'invio telematico torna ad essere obbligatorio;
- 2) l'eventuale esenzione è relativa all'invio telematico della certificazione unica all'Agenzia delle Entrate ma non alla consegna della certificazione ai percipienti i compensi (anche sportivi dilettantistici), adempimento che, come indicato nell'articolo di Marco D'Isanto sopra citato, non è più possibile effettuare in forma libera; è infatti necessario utilizzare lo schema obbligatorio della certificazione unica che, dunque, dovrà comunque essere predisposta e consegnata ai percipienti (ancorché non obbligatoriamente inviata all'Agenzia in presenza esclusivamente di redditi esenti).

* * * * *

COMUNICATO STAMPA

Certificazione unica 2015, modello e specifiche pubblicate nei tempi Niente sanzioni per gli invii tardivi delle CU senza dati per la precompilata

In relazione ad alcune notizie di stampa diffuse negli ultimi giorni, l'Agenzia precisa di aver pubblicato la versione definitiva della Certificazione unica (CU) il 15 gennaio 2015, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Dpr n. 322/1998. Inoltre, nella stessa data, ha reso disponibili le specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati, con largo anticipo rispetto al termine ultimo del 15 febbraio 2015. Nell'ottica della collaborazione, le Entrate hanno organizzato diversi incontri con i professionisti del settore e messo a disposizione un software gratuito per la compilazione e l'invio delle certificazioni.

Al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

Roma, 12 febbraio 2015

APPROFONDIMENTI



GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2015

CERTIFICAZIONE UNICA: NUOVA “COMPLICAZIONE FISCALE”



A partire dal 2015 per il periodo d'imposta 2014, per effetto D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, pubblicato in G.U. 28 novembre 2014, n. 277 (meglio conosciuto come Decreto "Semplificazioni fiscali"), i sostituti d'imposta dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio. Si tratta nella sostanza di un ulteriore adempimento a carico dei sostituti d'imposta necessario per rendere operativa la “dichiarazione precompilata” stabilita dallo stesso decreto. Vediamo se e in che misura sono coinvolti anche i sodalizi sportivi (con una postilla a seguito del Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio).



Marco D'ISANTO

COMMERCIALISTA IN NAPOLI

Condividi

L'adempimento della Certificazione Unica deve essere assolto anche dagli **enti non commerciali** e in particolare dalle associazioni sportive dilettantistiche che corrispondono redditi nell'ambito dei rapporti di collaborazione sportiva e di collaborazione amministrativa-gestionale inquadrati ai fini fiscali tra i redditi diversi, ex art. 67, lett. m), T.U.I.R.

L'obbligo deve essere assolto anche per i **redditi rientranti nella fascia di esenzione Irpef**.

Appare utile in questa sede ricordare il trattamento tributario dei compensi sportivi:

- 1) I redditi percepiti entro la somma complessiva di 7.500,00 euro annui sono esenti da imposta;
- 2) I redditi compresi tra i 7.500,00 e i 28.158,28 euro annui sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta all'aliquota del 23% maggiorata dell'aliquota di compartecipazione delle addizionali all'Irpef (addizionale regionale e comunale);
- 3) I redditi superiori ai 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo d'acconto all'aliquota del 23% maggiorata dell'aliquota di compartecipazione delle addizionali all'Irpef (addizionale regionale e comunale).

Sono esclusi dalla formazione del reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

I soggetti che percepiscono i rimborsi in oggetto devono presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO o 730) quando:

- i compensi di cui all'art. 67, co. 1 lett. m) superino complessivamente la somma di € 28.158,28 in un anno solare;
- i medesimi compensi, pur non superando la soglia di 28.158,28, non costituiscono l'unico reddito per il percipiente. Infatti, in presenza di altri redditi, i compensi erogati per l'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, e cioè compresi nella fascia tra i 7.500,00 e i 28.158,28 concorrono a formare la base imponibile ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni IRPEF.

I compensi percepiti in fascia esente e cioè fino ai 7.500,00 vanno dichiarati ai soli fini informativi solo se il percipiente possiede altri redditi. I redditi in fascia esente non concorrono a formare la base imponibile ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni IRPEF.

Viceversa, non sono tenuti alla compilazione né del modello UNICO né del 730 i soggetti che, nel periodo d'imposta, hanno percepito esclusivamente compensi sportivi fino a € 28.158,28.

Allo stesso tempo le associazioni sportive dilettantistiche, in qualità di sostituti d'imposta, devono:

a) consegnare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta a quello cui si riferiscono i redditi certificati, ai percettori dei redditi, la certificazione delle indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici ancorchè rientranti nell'esenzione fiscale (quindi anche quelli fino a € 7.500,00) e

b) inviare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), ad esclusione dei rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

E' bene sottolineare, in relazione all'adempimento sub a), che non sarà più possibile compilare la certificazione in forma libera ma tale documento dovrà essere elaborato sulla base del [modello di Certificazione Unica predisposta dal Ministero](#).

c) A partire dall'anno 2015 i sostituti di imposta dovranno anche trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate (entro il 7 marzo di ogni anno – 9 marzo per il 2015) la Certificazione Unica.

Tale ultima comunicazione costituisce un adempimento aggiuntivo alla dichiarazione dei sostituti d'imposta pur contenendo gli stessi dati.

Nella certificazione unica dovranno essere comunicati oltre ai compensi sportivi, anche i redditi di lavoro dipendenti e assimilati e i redditi di lavoro autonomo corrisposti.

Viene prevista l'applicazione di un'apposita sanzione in misura fissa, pari a euro 100, per ogni certificazione nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione dell'aggravante in caso di concorso di violazioni e continuazione. Nel caso di errore nella trasmissione della certificazione, la sanzione suddetta non si applica se la

trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.

Da segnalare che l'Agenzia delle Entrate in occasione di un incontro con la stampa specializzata il 29 gennaio scorso ha negato l'opportunità di ricorrere al ravvedimento operoso per sanare eventuali errori.

Nelle [istruzioni alla certificazione unica pubblicate dall'Agenzia delle Entrate](#) si specifica che è facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).

Allo stato attuale non si comprende bene la necessità di comunicare anche i redditi compresi nella fascia esente che non hanno alcun impatto sulla determinazione dell'imposta aggravando di un ulteriore onere gli enti sportivi dilettantistici. Allo stesso modo non si comprende la necessità di duplicare i dati mediante la trasmissione della dichiarazione 770 relativa ai sostituti d'imposta.

La dichiarazione precompilata, rubricata sotto il capitolo delle "semplificazioni fiscali", come spesso accade in Italia, nella legislazione tributaria, rischia di diventare l'ennesimo balzello, di dubbia utilità per i contribuenti e gravante sui sostituti d'imposta, di cui non si avvertiva alcuna necessità.

* * * * *

Link Utili:

alla pagina [Certificazione Unica](#) del sito dell'Agenzia delle Entrate si trovano le voci di menu che permettono di navigare nelle corrispondenti sezioni e in particolare accedere alle [Informazioni generali](#), alla pagina dove scaricare [Modello e istruzioni](#), e al [Software di compilazione](#) e di [controllo](#);